



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA**

Il Giudice unico delle Pensioni primo ref. Annalaura Leoni

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio in materia di pensione militare, iscritto al n. 63159 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto da

-

tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Renzo Filoia e Francesca Torre ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi, sito in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci, 18, PEC: renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it, francesca.torre@firenze.pecavvocati.it

ricorrenti

contro

**ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE** (80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it; PEC: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it,

resistenti

**Esaminato** il ricorso introduttivo;

**Esaminati** gli atti e i documenti di causa;

**Udita** alla pubblica udienza del 18 marzo 2025 l'avv. Micheli per l'INPS,  
nessuno comparso per i ricorrenti;

**Ritenuto** in

### **FATTO**

1. I ricorrenti, con gravame depositato il 1° ottobre 2024, che segue distinte diffide formulate alle Direzioni regionali dell'INPS di riferimento, quali ex dipendenti pubblici del comparto difesa e sicurezza, percipienti una pensione superiore a 4 volte il minimo INPS, hanno chiesto l'accertamento del proprio diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico da ciascuno percepito, in misura pari al 100% dell'inflazione, con condanna dell'Amministrazione convenuta *“al reintegro dell'indebito taglio e al risarcimento del conseguente danno”*.

1.1. La pretesa azionata si fonda sulla prospettazione di non conformità al dettato costituzionale e di incompatibilità con i principi del diritto dell'Unione europea dell'art. 1, co. 309-310, l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede forme di limitazione alla rivalutazione automatica integrale dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, solo parzialmente riconosciuta dal legislatore, in termini percentuali decrescenti all'aumentare della misura del trattamento pensionistico percepito.

1.1.1. In particolare, a giudizio dei ricorrenti, tali previsioni normative

contrasterebbero, *in primis*, con gli artt. 3 e 38 Cost., in quanto la limitazione della rivalutazione del trattamento pensionistico percepito dai medesimi determinerebbe una discriminazione economica nei confronti del lavoratore in quiescenza, dato il mancato adeguamento della pensione all'aumento del costo della vita; si configurerebbe, inoltre, la violazione del principio del legittimo affidamento, correlato al diritto alla pensione, che diviene "quesito" al momento del perfezionamento dei requisiti per il collocamento in quiescenza.

1.1.2. È stata, infine, prospettata l'incompatibilità della normativa nazionale con il principio di matrice eurounitaria che vieta discriminazioni basate sull'età, essendo destinata la misura controversa ad esclusivo svantaggio dei soggetti in pensione e non ai lavoratori ancora in servizio.

1.2. I ricorrenti hanno, conclusivamente, richiesto che venga valutata la non manifesta infondatezza di tre questioni di costituzionalità; nel dettaglio, dubitano della conformità dell'art. 1, co. 309 e 310, della legge n. 197/2022 con gli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al minimo INPS, pone in essere un riassetto non sistematico e palesemente irragionevole del sistema pensionistico pubblico, illegittimamente ripetitivo di pregresse riduzioni, con l'effetto altresì di sommare la nuova riduzione a quelle del triennio 2019-2021, con elusione di quanto disposto dalla pronuncia n. 234/2020 della Corte costituzionale; prospettano, poi, l'incostituzionalità delle citate

disposizioni con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., poiché darebbero origine ad un effetto di “trascinamento”, che rende sostanzialmente definitiva una perdita temporanea del potere di acquisto del trattamento di pensione, posto che le plurime e successive rivalutazioni saranno calcolate non sul valore originario, bensì sull’ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato; deducono, inoltre, il contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 Cost., non essendo la misura censurata finalizzata a rafforzare il sistema pensionistico pubblico, bensì a far fronte a generiche esigenze di bilancio, con conseguente non consentita discriminazione dei contribuenti sotto il profilo della sopportazione del peso della fiscalità generale.

1.3. Riconosciuta, d’altro canto, la pendenza, al momento dell’instaurazione del contenzioso, di questione di costituzionalità involgente la normativa oggetto di discussione, sollevata, tra le altre, con ordinanza di questa Sezione, in sede di conclusioni i ricorrenti hanno alternativamente richiesto la sospensione del presente giudizio nelle more della definizione del riferito giudizio di costituzionalità, ovvero la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per lo scrutinio delle questioni prospettate e, comunque, l’accertamento del proprio diritto alla rivalutazione piena del trattamento pensionistico e la conseguente condanna dell’Amministrazione al reintegro e al risarcimento del danno patito.

2. In data 18.10.2024, i difensori dei ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso nell’interesse del Sig. -, deceduto il 12.05.2024,

avendo acquisita la relativa notizia solo successivamente alla data di instaurazione del giudizio.

3. L'INPS, costituitosi con memoria depositata il 3 marzo 2025, preso atto, preliminarmente, della rinuncia al ricorso nell'interesse del ricorrente Dal Canto, ha contestato la fondatezza della pretesa e la sussistenza dei presupposti per sollevare le questioni di costituzionalità prospettate dai ricorrenti; l'Amministrazione resistente ha richiamato giurisprudenza costituzionale in merito, in particolare, la pronuncia n. 19/2025, riguardante le disposizioni normative oggetto di discussione.

4. Con memoria depositata il 7 marzo 2025, considerata l'intervenuta decisione della Corte costituzionale da ultimo menzionata, la difesa dei ricorrenti si è rimessa a giustizia, chiedendo la compensazione delle spese.

5. All'udienza pubblica odierna, nessuno presente per i ricorrenti, l'Avv. Micheli ha ribadito la piena legittimità dell'operato dell'Istituto, confermando di aver preso atto della dichiarazione di rinuncia depositata nell'interesse del ricorrente Dal Canto e insistendo per il rigetto del ricorso.

**Considerato in**

## **DIRITTO**

1. Deve preliminarmente essere esaminata la dichiarazione di rinuncia al ricorso presentata nell'interesse del ricorrente -.

1.1. Emerge in merito che il decesso del ricorrente è intervenuto, come dichiarato dalla difesa, in data 12.05.2024, antecedentemente al

deposito del ricorso introduttivo del presente contenzioso, datato 1° ottobre 2024.

Ne deriva la nullità del ricorso limitatamente alla posizione del solo ricorrente -.

Il decesso del ricorrente occorso prima del deposito del ricorso comporta, invero, l'estinzione del mandato, in forza del principio generale di cui all'art. 1722, n. 4, c.c., determinando la nullità del ricorso e dell'eventuale intero giudizio che ne è seguito (Cass., sez. III, 05.12.1994, n. 10437), non operando in tale evenienza *“il principio dell’ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura ad litem oltre la morte del mandante, il quale, derogando alle regole generali di cui agli artt. 1722 n. 4 c. c. ed 83 e 84 c.p.c., ha carattere del tutto eccezionale e va perciò contenuto, nella sua applicazione, entro lo stretto ambito delle norme che lo prevedono (art. 1728 c.c. e 300 c.p.c.)”* (così, Cass., sez. II, ord. 08.04.2022, n. 11506; sez. VI, 20.11.2017, n. 27530; sez. L, 14.08.1999, n. 8670).

2. Nel merito, il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere respinto.

3. I ricorrenti chiedono l'accertamento del proprio diritto alla piena rivalutazione del trattamento pensionistico percepito nel biennio 2023-2024 essenzialmente rivolgendo le proprie critiche a quanto disposto dall'art. 1, co. 309, della l. n. 197/2022, che ha riconosciuto l'integrale rivalutazione automatica alle sole pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS ed ha reintrodotto un meccanismo di raffreddamento della rivalutazione pensionistica, accordata dal legislatore in misura decrescente all'aumentare del

trattamento percepito (85% per gli assegni pari o inferiori a cinque volte il minimo; 53% per quelli compresi tra cinque e sei volte tale soglia; 47% per gli importi ricompresi tra le sei e le otto volte il limite; 37% per i trattamenti rientranti nell'intervallo tra le otto e le dieci volte la soglia; 32% per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo INPS).

3.1. Tale disposizione, originariamente riferita all'intero periodo oggetto di contestazione, è stata poi modificata dall'art. 1 della l. 30 dicembre 2023, n. 213 – già vigente, pertanto, al momento dell'instaurazione del presente contenzioso, ma non menzionato dai ricorrenti e, pertanto, non oggetto di specifiche ed autonome censure –, che, al comma 134, ne ha circoscritto l'ambito applicativo al solo anno 2023, replicandone, però, sostanzialmente i contenuti per il 2024, salva l'ulteriore riduzione al 22% della rivalutazione riconosciuta ai trattamenti pensionistici superiori a dieci volte quello minimo (co. 135).

3.2. L'art. 1, co. 310, della l. n. 197/2022, pure destinatario delle doglianze formulate dai ricorrenti, unitamente al precedente co. 309, ha, poi, previsto, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via transitoria ed inizialmente per il solo biennio 2023-2024, un incremento percentuale di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. Ciò al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023.

4. La disciplina contenuta nel citato art. 1, co. 309, è stata dubitata di conformità al dettato costituzionale e sottoposta con ordinanze di

questa magistratura (Sez. Toscana nn. 33/2024 e 49/2024 e Sezione Campania n. 101/2024) al vaglio della Corte costituzionale che, con sentenza n. 19/2025, ha, tra l'altro, dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.

4.1. La Corte, in senso dichiaratamente conforme ai principi espressi nei propri precedenti in materia, in particolare alla luce di quanto affermato nella pronuncia n. 234/2020, ha ricordato che finalità propria della perequazione automatica è garantire l'adeguatezza nel tempo dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche, nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, ma ha anche ribadito che tali principi *“non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all'art. 36, primo comma, Cost.”*; la garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del *quantum* di tutela di volta in volta necessario, alla luce delle risorse effettivamente disponibili, né *«sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di “non irragionevolezza” (sentenza n. 70 del 2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce (ordinanza n. 96 del 2018)»*.

Come anche chiarito dalla sentenza n. 234/2020, *«il principale*

*indicatore della “non irragionevolezza” dell’opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva (come affermato sin dalla sentenza n. 316 del 2010 e ribadito dalla sentenza n. 250 del 2017). È sempre indispensabile, tuttavia, da un lato, che sia adeguatamente e dettagliatamente illustrato il quadro economico-finanziario che giustifica la scelta del legislatore, in base a dati oggettivi (sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015) e, dall’altro, che le misure di sospensione e di blocco del meccanismo perequativo siano limitate nel tempo (secondo un monito risalente alla sentenza n. 316 del 2010), ferma restando la necessità di scrutinare ciascun provvedimento nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui esso si inserisce (sentenza n. 250 del 2017)».*

Limiti e requisiti, quelli richiamati, che, secondo la sent. n. 19/2025, risultano rispettati dalla misura introdotta dall’art. 1, co. 309, della l. n. 197/2022.

Invero, rinvenute le ragioni delle scelte legislative in rapporto alla situazione generale della finanza pubblica nelle relazioni, sia illustrativa sia tecnica, di accompagnamento al disegno di legge di bilancio per il 2023 (A.C. n. 643), la Corte costituzionale ha ritenuto il modulo di “raffreddamento” in esame meno severo della maggior parte di quelli oggetto degli interventi legislativi pregressi, che pure hanno già superato il vaglio di legittimità costituzionale: «*In particolare, rispetto a quello relativo al triennio 2019-2021, ritenuto dalla sentenza*

*n. 234 del 2020 compatibile con lo statuto costituzionale dei diritti previdenziali, l'odierno meccanismo risulta: più favorevole per le pensioni di importo da quattro a sei volte il trattamento minimo; invariato per le pensioni di ammontare superiore a sei volte e fino a otto volte tale soglia; certamente meno favorevole per le pensioni di consistenza economica superiore alle quali, tuttavia, non è stato applicato (come invece avvenuto nella precedente occasione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018) alcun "contributo di solidarietà" aggiuntivo. Il congegno normativo in discorso salvaguarda l'integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l'ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte (e non più a tre) il trattamento minimo INPS. Inoltre, nel disporre un "rallentamento" della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, segue la tecnica della progressione inversa rispetto all'entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione. Quest'ultima, infatti, viene prevista – sebbene in percentuali ridotte, ma non certo simboliche – anche per i trattamenti di più elevata entità, in ossequio a un criterio di razionalità che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più elevato rispetto agli effetti dell'inflazione».*

La misura supera, pertanto, il giudizio di conformità ai criteri di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, e "non comporta «l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della

*dinamica perequativa, attuato con indici gradualmente e proporzionati», come già rilevato dalla sentenza n. 234 del 2020, in relazione a previsioni legislative di analogo tenore»*; con specifico riferimento alle censure che richiamano l'effetto di “trascinamento”, normalmente conseguente a ogni limitazione dell'indicizzazione, la Corte ha ricordato che “«il principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d'altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull'adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010)» (ancora sentenza n. 234 del 2020)” e, pertanto, “a maggior ragione i parametri evocati risultano rispettati allorché anche i trattamenti più elevati beneficino di una sia pur ridotta perequazione”.

4.1.1. Le considerazioni richiamate integralmente replicano, pertanto, alle censure di incostituzionalità prospettate dai ricorrenti con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., evidenziandone l'infondatezza, senza che residuino profili che possano indurre questo Giudice a sollecitare un ulteriore intervento della Corte costituzionale. Peraltro, la discrezionalità comunque riconosciuta al legislatore nella determinazione in concreto del *quantum* di tutela da accordare e l'assenza di un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, pur con i cennati limiti di ragionevolezza, portano ad escludere la violazione nella fattispecie del principio del legittimo affidamento, che si fonda sull'erroneo assunto che il diritto a pensione

si sostanzia nella misura integralmente rivalutata; ne deriva, invero, la riconoscibilità, quale diritto quesito, del trattamento pensionistico base e non dell'importo della rivalutazione, rimessa alla ragionevole discrezionalità del legislatore (cfr. Sez. Piemonte n. 16/2025).

4.2. Parimenti manifestamente infondate si ritengono le ulteriori censure di incostituzionalità formulate dai ricorrenti con riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., che, fondandosi sull'assunta natura tributaria della misura, profilerebbero una inaccettabile discriminazione tra contribuenti nella sopportazione del carico fiscale che dalla stessa deriverebbe.

Convenendo con la giurisprudenza di questa Corte che ha scrutinato analoghe doglianze (Sez. Toscana, n. 72/2024; Sez. Lombardia n. 64/2024 e, tra le più recenti, Sez. Molise n. 8/2025), non si ritiene condivisibile l'operazione definitoria che i ricorrenti pongono a premessa del dubbio di costituzionalità. Alla luce dei chiarimenti offerti dalla Corte costituzionale (sentt. n. 70/2015 e n. 234/2020), il meccanismo di cui si discute non appare qualificabile quale tributo in quanto *“il prelievo sulla pensione in tanto si configura come prelievo di natura tributaria, in quanto implichi «una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare» (sentenze n. 116 del 2013 e n. 241 del 2012) [...] quando viene devoluto a «un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale», il prelievo sul trattamento pensionistico resta infatti inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., e si sottrae quindi al principio di*

*universalità dell'imposizione tributaria, di cui all'art. 53 Cost., potendo trovare un'autonoma giustificazione nei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 Cost. (ordinanza n. 22 del 2003)". Come anche la stessa Corte costituzionale nella citata pronuncia n. 19/2025 pare confermare, pur non chiamata a scrutinare la censura, dalla relazione tecnica del Governo al disegno di legge, si desume la finalità "endo-previdenziale" del risparmio di spesa perseguito dal legislatore; questa «illustra in dettaglio la distribuzione del "monte pensioni" in relazione alle soglie introdotte dalla normativa in esame. Da tali dati emerge che le pensioni che subiscono un trattamento peggiorativo rispetto al modulo perequativo positivamente scrutinato dalla sentenza n. 234 del 2020 – ossia quelle di importo pari o superiore a otto volte il trattamento minimo – rappresentano l'11,7 per cento del totale complessivo, mentre le restanti vedono invariato o addirittura migliorato il tasso di "elasticità" rispetto alle spinte inflazionistiche, a conferma della precisa scelta legislativa di redistribuire il complesso delle risorse disponibili a vantaggio dei trattamenti di importo più basso. La relazione illustrativa del disegno di legge, peraltro, individua anche ulteriori interventi che la misura in esame contribuisce a finanziare. Alcuni di essi si collocano nel medesimo ambito previdenziale, quali: la proroga di istituti che favoriscono il pensionamento anticipato, come la cosiddetta "quota 103" (commi da 283 a 285 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022); l'indennità cosiddetta "ape sociale" (commi da 288 a 291) e la cosiddetta "opzione donna" (comma 292). A ciò si aggiunge il sussidio una tantum per le pensioni minime, al fine di contrastare gli effetti*

*negativi delle tensioni inflazionistiche (comma 310). Altri interventi, pur estranei al circuito previdenziale, rientrano comunque nel più ampio settore “lavoro, famiglia e politiche sociali” (di cui al Titolo IV dell’originario disegno di legge, comprendente anche la misura oggetto dell’odierno scrutinio): la maggiorazione del 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dell’assegno unico universale, al ricorrere di certe condizioni (commi 357 e 358); l’incremento dell’indennità per congedo parentale (comma 359); il riordino delle misure di sostegno alla povertà e dirette all’inclusione lavorativa (commi da 313 a 321), eccetera. Si tratta di interventi che non possono essere qualificati «di minore pregnanza costituzionale» (come sostenuto nei giudizi di cui al r.o. n. 182 e n. 238 del 2024). Essi perseguono finalità che rientrano nella piena discrezionalità del legislatore, il quale può «stabilire nel concreto le variazioni perequative dell’ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l’adequatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili» (sentenza n. 234 del 2020)»*

Si osserva, peraltro, che anche la giurisprudenza che ha ritenuto di dover indagare la questione sotto differente punto d’analisi, è comunque giunta alla medesima conclusione circa l’assenza di natura tributaria della misura e la manifesta infondatezza della questione proposta. Il blocco della rivalutazione non può considerarsi un prelievo tributario in quanto “non si tratta, infatti, di un prelievo inteso come decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico

*quanto, invece, della modulazione della rivalutazione da riconoscere ai diversi trattamenti pensionistici. Proprio laddove le argomentazioni della Corte [costituzionale] escludono la non irragionevolezza della riduzione della perequazione ai sensi degli articoli 36 e 38, esse impongono l'esclusione della natura di prelievo forzoso, trattandosi, invero, della scelta legislativa di determinare il quantum di rivalutazione spettante" (Sez. Piemonte n. 16/2025 e, in termini, n. 18/2025).*

5. Le considerazioni svolte, che hanno confutato i prospettati dubbi di costituzionalità delle disposizioni censurate, in particolare in termini di non irragionevolezza, portano a concludere, altresì, per l'infondatezza delle doglianze concernenti l'incompatibilità della normativa nazionale di cui si discute con il principio di matrice eurounitaria del divieto di discriminazione basata sull'età.

6. Le riportate conclusioni non possono che estendersi anche alle, pur non espressamente criticate, previsioni dell'art. 1, co. 135, della l. n. 213/2023, che, come già evidenziato, disciplina in maniera pressoché identica all'art. 1, co. 309, della l. n. 197/2022 il meccanismo di rivalutazione dei trattamenti pensionistici per l'anno 2024, anch'essi oggetto della domanda di accertamento.

7. Alla mancata adesione, per le ragioni esposte, alle prospettazioni dei ricorrenti consegue la reiezione del ricorso.

8. La sopravvenienza della decisione n. 19/2025 della Corte costituzionale in pendenza di giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando nel giudizio n. 63159 del registro di Segreteria, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione monocratica, dichiara nullo il ricorso quanto al ricorrente - e lo respinge nei confronti di tutti gli altri. Spese compensate.

Così deciso in Firenze, 18 marzo 2025.

IL GIUDICE UNICO

Annalaura Leoni

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 31/03/2025

Il funzionario

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente